

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PROGRAMMA SVILUPPO 76" ONLUS

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "Programma Sviluppo 76" ONLUS.

L'Associazione potrà altresì utilizzare la denominazione abbreviata "PS 76".

L'acronimo ONLUS o la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" saranno comunque sempre utilizzati nella denominazione ed in qualsiasi segno o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede in **Genova**.

Nell'atto costitutivo e/o con delibera dell'Assemblea dei soci, potranno essere istituite e soppresse la sede legale ed eventuali sedi secondarie amministrative od operative, nel rispetto del carattere unico ed unitario dell'Associazione.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 - FINALITA'

Scopo dell'Associazione è **aiutare persone o gruppi di persone**, in Italia ed in paesi in via di sviluppo, che si trovino **in condizioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari**.

L'aiuto sarà volto a far acquisire **tecnologie e metodologie** operative od organizzative che consentano un loro **sviluppo**, sostenendosi **con il proprio lavoro**, avendo una **vita dignitosa** e riducendo quindi il numero di coloro che si vedono costretti ad emigrare.

Le attività dell'Associazione, che si svolgono in vista dello scopo suddetto, hanno **carattere di volontariato** e perseguono **scopi esclusivamente di utilità sociale**.

A titolo indicativo e non esaustivo, le attività svolte potranno essere:

- **promozione di iniziative** a favore degli obiettivi dell'associazione,
- ricerca di **tecnologie** adatte,
- individuazione di **forme organizzative** da proporre,
- elaborazione di **progetti** da sottoporre ad Enti o privati per il finanziamento delle attività,
- **visite** presso le sedi degli assistiti per raccogliere informazioni o per fornire assistenza o consulenza,
- **formazione** all'uso delle tecnologie e delle organizzazioni proposte,
- **sostegno** alle prime attività compiute con le nuove tecniche o modalità operative,
- funzione di **help desk** anche a distanza per la risoluzione di problemi connessi
- altre analoghe attività.

Ferma restando la finalità prioritaria del sostegno allo sviluppo, ove risultasse necessario per particolari situazioni in attesa della realizzazione dei progetti, l'Associazione potrà anche contribuire ad azioni di **assistenza ed aiuto umanitario**, mettendo anche a disposizione contributi in denaro o in generi di prima necessità.

Tutte le attività, o parte di esse, potranno essere svolte autonomamente dall'associazione o in **collaborazione o partnership** con altre associazioni, Enti, organizzazioni o persone sia europee, sia locali.

Nei Paesi in via di sviluppo gli **interlocutori locali** potranno essere gruppi, associazioni, istituzioni od organizzazioni di quei paesi, senza limitazioni in relazione alla loro natura (privata, pubblica, laica o religiosa), purché tra le loro finalità sia compreso il perseguimento di fini di utilità sociale per il territorio in cui operano.

Le attività promosse nei paesi in via di sviluppo potranno essere supportate anche da **attività di preparazione**, coordinamento ed assistenza svolte in Italia o in Europa, quali ad esempio costituzione di agenzie di assistenza, centri di ascolto, o simili.

L'Associazione **non ha finalità politiche né scopo di lucro diretto o indiretto**, escludendo quindi ogni forma di attività commerciale che non abbia carattere accessorio alle finalità associative ai sensi del D. Lgs. 460/97.

L'Associazione potrà organizzare, gestire e rendere qualsiasi tipo di **servizio funzionale** o comunque connesso alla realizzazione delle finalità sociali nel rispetto della propria natura di onlus.

L'Associazione potrà in ogni caso compiere **tutte le operazioni ritenute necessarie** od utili per il conseguimento dello scopo associativo, nel rispetto della propria natura di onlus.

L'Associazione **non potrà in ogni caso svolgere attività diverse** da quelle elencate nel 1° comma, lettera a), dell' articolo 10, D.Lgs. 4 Dicembre 1997, N° 460, ad eccezione di quelle direttamente connesse all'oggetto associativo.

ARTICOLO 6 - SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Il funzionamento in Italia sarà garantito attraverso **prestazioni volontarie**.

La partecipazione di qualsiasi socio alle attività associative è **esclusivamente a titolo gratuito**.

Ogni socio, per le spese da esso sostenute per svolgere l'attività, avrà diritto al **rimborso soltanto nei limiti stabiliti dall'Assemblea** in sede di bilancio preventivo ordinario annuale o in sede straordinaria per revisioni del bilancio preventivo o per l'avviamento di nuove attività.

Oltre tali limiti fissati dall'Assemblea, così come per quelle attività per cui l'Assemblea non abbia stabilito a bilancio un rimborso, l'Associazione non potrà sostenere spese, per cui le attività potranno essere svolte solo se **le spese saranno sostenute personalmente da uno o più soci**. Nei casi in cui nessun socio fosse disponibile a sostenere le spese, le attività resteranno in sospeso fintanto che non si verifichino le condizioni finanziarie che ne consentano lo svolgimento.

In ogni caso non si darà corso a nessun rimborso, anche per le spese deliberate, fintanto che non siano disponibili i fondi necessari nelle casse dell'associazione, **escludendosi qualsiasi ricorso all'indebitamento dell'Associazione per qualsiasi motivo**.

Non è prevista l'assunzione di personale per svolgere le attività associative.

Prestazioni non eseguibili da volontari saranno affidate a professionisti o società esterne o avvalendosi di giovani in servizio civile nazionale, ai sensi della legge 64/2001.

Anche per prestazioni nei paesi in via di sviluppo sarà privilegiato l'impiego di volontari o, se retribuiti, di collaboratori esterni o altre società. Solo in caso di obbligo contrattuale con l'Ente finanziatore, potrà essere assunto personale con contratto a tempo determinato. Nessun dipendente potrà essere socio dell'Associazione.

L'Associazione inoltre potrà partecipare ad altre associazioni, società, consorzi, cooperative sociali, coordinamenti, organizzazioni o enti aventi fini analoghi o complementari al proprio; potrà avere fra i suoi soci membri di altre associazioni, società, consorzi o enti aventi fini analoghi o complementari al proprio.

ARTICOLO 7 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone che ne condividono gli scopi e i metodi associativi e che collaborano come volontari nelle attività indicate nell'art. 5.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. I Soci sono vincolati al rispetto della Legge, del presente Statuto, delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

I Soci debbono avere i seguenti requisiti di ammissione nel pieno rispetto della democraticità della struttura associativa:

- condivisione delle finalità dell'Associazione ed impegno nell'adoperarsi per la realizzazione delle stesse;
- assenza di interessi personali che possano contrastare con quelli associativi o risultare incompatibili con essi;
- impegno a non trarre dall'appartenenza all'associazione alcun vantaggio o beneficio personale, tra cui a titolo esemplificativo benefici di natura economica o di accesso a cariche politiche.

ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

I soci hanno il dovere di collaborare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, tenendo un comportamento verso gli altri soci e i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede.

Aderendo all'Associazione, essi **si impegnano a partecipare** alle attività della stessa, svolgendone una parte in cui possano apportare la propria competenza o disponibilità.

Le attività vengono indicate annualmente dall'Assemblea e demandate al Consiglio Direttivo per l'attuazione e l'affidamento ai soci. Esse potranno essere:

- partecipazione alle riunioni operative apportando suggerimenti e proposte in relazione alla propria conoscenza di tecnologie, metodologie, ecc,
- raccolta di informazioni in Italia e/o sul posto,
- coordinamento ed organizzazione delle informazioni ricevute, predisposizione di studi, progetti, piani di sviluppo, ecc,
- trasferte presso i partners nei paesi in via di sviluppo per trasferimento di tecnologie, formazione, assistenza
- gestione amministrativa dell'associazione, prestazioni di segreteria e contabilità,
- altre attività necessarie per la vita dell'Associazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano altresì a versare la **quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea**. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale. In mancanza, si decade dalla qualità di socio.

L'**ammissione a socio** avviene a seguito di domanda, in cui sia espresso l'impegno a rispettare i requisiti di cui all'art. 7 e presentata al Consiglio Direttivo, che fa constare l'iscrizione a libro soci ed "affida" al nuovo socio una o più attività tra quelle indicate dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il **recesso** può essere comunicato in qualsiasi momento da qualsiasi socio. Va comunicato per iscritto ed ha ef-

ficacia secondo quanto disposto dall'articolo 24 del codice civile.

La facoltà di recesso è altresì esercitata implicitamente ed in modo automatico dal socio che per un intero anno associativo non abbia svolto alcuna delle attività concordate con il Consiglio Direttivo. L'efficacia è fatta constatare dal Consiglio Direttivo in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale.

L'**esclusione** avviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui per un socio siano venute meno le condizioni di cui al precedente articolo 7, oppure egli abbia danneggiato, con il suo comportamento, l'Associazione e/o i suoi Organi Direttivi.

Almeno trenta giorni prima di determinare l'esclusione, deve essere richiesto per iscritto al socio di formulare eventuali giustificazioni.

L'esclusione ha effetto immediato dall'avvenuta comunicazione del provvedimento all'interessato.

ARTICOLO 9 - ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- a. determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b. provvede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti qualora ne ricorrano le condizioni di legge;
- c. delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d. approva il bilancio preventivo del nuovo esercizio, stabilendo le voci nel dettaglio che ritiene di anno in anno necessario. Può altresì modificare il bilancio preventivo in una successiva convocazione;
- e. stabilisce un importo massimo annuo globale per spese rimborsabili ai soci; all'interno di questo importo stabilisce anche un tetto per singola spesa, al di sopra del quale il socio può essere rimborsato solo qualora abbia avuto preventiva autorizzazione dal Consiglio Direttivo.
- f. delibera sulle modalità di impiego degli utili o avanzi di gestione che dovranno comunque essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L' assemblea straordinaria delibera:

- g. l'emanazione di eventuali regolamenti disciplinanti singoli aspetti della vita associativa comunque non in contrasto con lo Statuto;
- h. le modifiche del presente Statuto;
- i. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 20;
- j. la nomina e la revoca dei Liquidatori;
- k. la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro membro aderente all'Associazione.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti i Soci che hanno diritto di trarne copia.

ARTICOLO 11 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia in forma ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta **richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci**.

La convocazione può essere eseguita sia mediante affissione presso la sede dell'Associazione, sia a mezzo posta o in via informatica per e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai soci - e dai Revisori dei Conti se è costituito il Collegio - almeno **15 (quindici) giorni solari prima dell'adunanza**. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione della assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti in **prima convocazione la metà** dei suoi membri.

L'Assemblea è invece validamente costituita con la presenza di almeno **un terzo dei soci in seconda convocazione**.

Le deliberazioni sono assunte con **voto favorevole della maggioranza dei presenti**.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Nei casi di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio (**art. 10 lettere h, i, k**) occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari e ad esprimere un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione o inviata per E-mail dall'indirizzo depositato nel registro soci ed inviata sia al socio delegato, sia a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Sono ammesse le deleghe anche ai consiglieri

Ciascun delegato può farsi portatore di **non più di 3 (tre) deleghe**.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo **composto di 2 (due) o 3 (tre) membri** eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Per il primo mandato il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali secondo lo spirito e la lettera del presente statuto e secondo le direttive stabilite dall'Assemblea dei soci

Per questa finalità è investito di ogni potere, esclusi quelli riservati dall'art. 10 all'assemblea.

È demandata al Consiglio Direttivo la predisposizione e/o la proposta di modifiche di eventuale regolamento dell'associazione, che è proposto all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio deve rendere conto all'assemblea della propria attività e presentare il bilancio d'esercizio annuale.

Il Consiglio Direttivo, qualora non già nominato dall'assemblea, nomina fra i suoi membri un **Presidente** il quale rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nomina altresì un **Vicepresidente** che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, e stabilisce chi svolga le funzioni di **Tesoriere** e di **Segretario**.

La firma associativa spetta al Presidente ed il Consiglio può attribuirlo, anche con firme disgiunte, ad altro Consigliere.

Il Consiglio dura **in carica 5 (cinque) anni** ed i consiglieri **sono rieleggibili**.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Consiglieri ed il Presidente **non hanno diritto ad alcun compenso e/o gettone di presenza** in quanto la loro attività, al pari degli altri Soci, ha luogo a puro titolo gratuito.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un altro Consigliere o dal Collegio dei Revisori dei Conti se è costituito il Collegio.

La convocazione è di norma eseguita in via informatica per e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai consiglieri, con **preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari** rispetto alla data della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è **validamente costituito se sono presenti almeno 2 consiglieri**.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il **voto favorevole della maggioranza dei presenti**; in caso di parità **prevale il voto di chi presiede la riunione**.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e vengono riportate su apposito registro.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora necessario per disposizioni di legge, il Collegio dei Revisori dei Conti si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti che potranno essere scelti sia tra i soci che i non soci.

L'incarico di Revisore dei Conti sarà incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la gratuità del mandato varranno le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio associativo decorre **dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno**.

Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo ha l'obbligo di provvedere alla redazione del rendiconto annuale e

di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Qualora esistano beni, contributi e lasciti ricevuti, essi devono risultare nel bilancio.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione **nei quindici giorni che precedono l'Assemblea** convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Eventuali copie sono a spese del richiedente.

ARTICOLO 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione conserva i libri prescritti dalla legge, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti se è costituito il Collegio, nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili per estratto a tutti i Soci; le copie sono a spese del richiedente.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche.

ARTICOLO 19 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIO

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali descritte all'art. 5 e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto **assoluto divieto di distribuire** durante la vita dell'associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci la quale nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

La relativa delibera dovrà essere assunta dall'Assemblea straordinaria dei Soci, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N°662.

ARTICOLO 22 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni ed alla legge in generale.